

*Simulazione della quietanza rilasciata dal fallito in bonis e
confessione giudiziale nei confronti del fallimento*

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2017, n. 27743. Pres. Frasca. Rel. Vincenti.

Fallimento - Simulazione della quietanza rilasciata dal fallito in bonis - Confessione giudiziale nei confronti del fallimento - Esclusione

Il curatore fallimentare che deduce in giudizio la simulazione della quietanza rilasciata dal fallito in bonis rappresenta la massa dei creditori, e non il fallito, sicchè la quietanza stessa non vale, nei confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento.

(Massima a cura di Franco Benassi – Riproduzione riservata)

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso affidato a due motivi, G.M. ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 20 aprile 2016, che aveva rigettato il gravame da egli interposto avverso la decisione del Tribunale di Lecco, il quale aveva accolto la domanda, proposta dal Fallimento P.G., di annullamento ex artt. 1344-1418 c.c., della compravendita stipulata in data 9 ottobre 2008 fra l'attuale ricorrente e P.G., accertando la natura simulata della stessa e condannando l'acquirente all'immediata consegna del bene immobile;

che il Tribunale evidenziava: 1) l'esistenza di pacifici rapporti di parentela tra alienante ed acquirente e l'altrettanto pacifica esistenza di rapporti di affari tra il convenuto G.M., P.G. ed il figlio P.R., aventi ad oggetto l'acquisto e l'edificazione di un area sita in (OMISSIS); 2) la partecipazione dell'odierno ricorrente e dei suoi familiari unitamente a P.R., alla società Futura Immobiliare s.r.l.; 3) il mancato trasferimento della residenza o della dimora da parte dell'acquirente dell'immobile compravenduto il quale continuava ad essere abitato dall'alienante; 4) l'immediata dazione della somma costituente il prezzo della compravendita da P.G. al figlio R., allo scopo di finanziare la società Futura Immobiliare s.r.l.; 5) la mancata prova, da parte del convenuto, dell'effettivo versamento dell'importo di Euro 90.313,32, corrisposto mediante assegno bancario;

che la Corte territoriale confermava la decisione del giudice di primo grado, ritenendo nullo l'atto di compravendita immobiliare in quanto affetto da simulazione relativa che celava un contratto dissimulato di garanzia, in violazione del divieto di patto commissorio, di cui all'art. 2744 c.c.;

che resiste con controricorso il Fallimento P.G.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata ai difensori di entrambe le parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 2735,1416 e 1417 c.c.: la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere possibile per il Curatore fallimentare la dimostrazione, senza limiti, della simulazione del contratto tra le parti per mezzo di prova testimoniale e per presunzioni, nonostante la dichiarazione di quietanza resa dall'alienante ed opponibile allo stesso Curatore;

b) con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 2744,1418 e 1344 c.c., per avere la Corte territoriale errato nel ritenere che, nella specie, i contratti stipulati da diverse parti, pur essendo collegati nelle intenzioni delle stesse, riproducessero, in base alla causa in concreto perseguita, il contenuto di un patto commissorio;

che i motivi sono inammissibili, giacchè - oltre ad essere confezionati senza idonea localizzazione degli atti e documenti processuali evocati a loro rispettivo fondamento, siccome richiesto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (cfr., tra le tante, Cass. n. 7455/2013):

quanto al primo motivo (sub a), esso è, comunque, inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1, poichè la decisione della Corte è conforme all'orientamento consolidato di questa Corte, senza che il ricorrente offra elementi atti a indurre ad un diverso avviso. Va difatti rammentato che "il curatore fallimentare che deduce in giudizio la simulazione della quietanza rilasciata dal fallito in bonis rappresenta la massa dei creditori, e non il fallito, sicchè la quietanza stessa non vale, nei confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento" (Cass. n. 23318/2012; ma anche Cass. n. 689/1997, Cass. n. 4288/2005, Cass. n. 21258/2014), quale principio che è espressamente ribadito in motivazione dallo stesso precedente (Cass. n. 9297/2012) che è citato (in modo, dunque, inconferente) a sostegno della doglianza;

quanto al secondo motivo (sub b), esso è, comunque, inammissibile, poichè, lungi dal denunciare un error in iudicando del giudice del merito (neppure assumendosi che la relativa decisione contrasti con i principi della materia, circa la nullità della vendita simulata e dissimulante un contratto di mutuo assistito da garanzia reale, siccome volta ad aggirare il divieto del patto commissorio), rivolge le proprie critiche all'apprezzamento in fatto che è stato poi sussunto nella complessiva fattispecie legale, prospettando non già un omesso esame di fatto decisivo e discusso (ai sensi del vigente dell'art. 360 c.p.c., n. 5), bensì - in modo inammissibile anche sotto il regime del previgente citato n. dell'art. 360 - una propria lettura delle risultanze processuali e, quindi, della vicenda negoziale, per di più secondo l'orientamento veicolato con l'atto di appello e direttamente esaminato dalla Corte territoriale;

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014;

che la inammissibilità del ricorso per le ragioni innanzi evidenziate, che palesano una proposizione dell'impugnazione basata su censure insostenibili, in contrasto con la *exacta diligentia* esigibile in relazione ad una prestazione professionale altamente qualificata come è quella dell'avvocato, in particolare se cassazionista (tra le altre, Cass. n. 19285/2016, Cass. n. 20732/2016), comporta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, la condanna del ricorrente al pagamento anche della somma equitativamente determinata in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 4.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

condanna, altresì, il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, della somma di Euro 2.000,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2017.